Protocollo di Intesa

Per la costituzione di una nuova Associazione interenti finalizzata a garantire l'assistenza sanitaria integrativa e la copertura del rischio di premorienza dei dipendenti, ai sensi dell'art. 46 del CCNL 7/6/1995 del comparto degli Enti pubblici non economici.

Il giorno 8 del mese di aprile 2008 i sottoscritti rappresentanti dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP, dell'ACI e delle Federazioni Sindacali di categoria FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CISAL e RdB-PI riunitisi presso la sede INPDAP di Via Aldo Ballarin, 42 ROMA

preso atto

- che l'art. 46 del CCNL 1994/1997 del comparto degli Enti pubblici non economici prevede che gli enti del comparto istituiscano "anche in forma consorziata un organismo a carattere nazionale con la finalità di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché la copertura del rischio di premorienza, definendo altresì le modalità per il controllo della gestione di detto organismo";
- che a seguito di protocollo di intesa fra INPS, INAIL, INPDAP, ACI e le Federazioni Sindacali di categoria con atto redatto dal notaio Biagio De Amicis il 28.05.1996 fu costituita, al fine di dare attuazione all'art. 46 citato, l' "Associazione per l'assistenza sanitaria integrativa ai dipendenti degli enti pubblici non economici" (ASSIDEP);
- che gli organi della predetta associazione (Presidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori, Assemblea e Collegio dei probiviri) – sono scaduti e non sono stati rinnovati;
- che in prossimità della scadenza del contratto di assicurazione (31.01.2003) all'epoca vigente, senza possibilità di proroga o rinnovo, con conseguente necessità di indire una gara europea in tempi utili per evitare soluzioni di continuità nella copertura del rischio per gli assicurati, le parti (Enti e Federazioni sindacali), preso atto dell'impossibilità giuridica dell'ASSIDEP di operare attestata anche nel parere legale reso dal prof. Avv. Giorgio Recchia in data 19 settembre 2002 convennero, con protocollo d'intesa del 26 settembre 2002, sulla necessità che fossero gli enti promotori (INPS, INAIL, INPDAP e ACI) ad indire il bando di gara mediante accordo da definire ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990;
- che, in attuazione della predetta intesa, INPS, INAIL, INPDAP e ACI sottoscrissero in data 6 novembre 2002 apposito accordo che prevedeva la costituzione di un Organismo Interenti per la gestione della gara europea per l'affidamento del servizio della copertura assicurativa dell'assistenza sanitaria integrativa e del rischio di

premorienza dei dipendenti, organismo la cui attività era regolamentata dalle norme contenute negli allegati all'accordo medesimo;

- che in previsione della scadenza anche del secondo contratto, all'unico fine di non recare danno ai dipendenti del comparto, in data 19 ottobre 2005 è stato sottoscritto un nuovo Protocollo d'Intesa tra i 4 Enti e le Federazioni Sindacali di categoria in cui si decideva la proroga dell'Organismo Interenti;
- che tenuto conto della valenza sociale per la categoria della copertura assicurativa in oggetto e dell'opportunità che essa sia gestita dagli enti con il coinvolgimento dei lavoratori interessati, attraverso la costituzione di una nuova associazione i cui organi siano composti da rappresentanti delle Amministrazioni e del personale a chiusura del predetto accordo le parti dichiaravano di prorogare l'Organismo solo per poter bandire una nuova gara e assumevano l'impegno di costituire al più presto una nuova associazione, destinata a gestire il nuovo servizio;
- che, in attuazione del menzionato protocollo, l'INPS, l'INAIL, l'INPDAP e l'ACI hanno sottoscritto in data 29 novembre 2005 l'accordo che prevedeva la proroga del predetto Organismo Interenti;

considerato altresì

- che il contratto di assicurazione attualmente in vigore per l'erogazione del servizio di assistenza sanitaria integrativa, benché prorogabile di un anno, verrà a scadere il 31 luglio 2008;
- che, come previsto nel protocollo d'intesa del 19 ottobre 2005, è necessario procedere alla costituzione di una nuova associazione che sostituisca l'ASSIDEP in tempo utile per bandire una nuova gara europea e pervenire alla stipula del prossimo contratto di assicurazione evitando il ricorso ad un ulteriore proroga dell'Organismo Interenti;

LE PARTI CONVENGONO

- che gli enti promotori recedano formalmente dall'Assidep, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del Codice Civile;
- che venga sciolto l'Organismo Interenti costituito con l'Accordo del 2 novembre 2002 e prorogato con accordo del 29 novembre 2005;
- che la gestione dell'assistenza sanitaria integrativa e del rischio di premorienza, di cui all'art. 46 del CCNL del comparto degli Enti pubblici non economici stipulato il 07.06 1995, sia effettuata attraverso una nuova associazione denominata Asdep dei cui organi facciano parte rappresentanti delle amministrazioni promotrici e del personale, questi ultimi designati dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative;

- che lo Statuto sia articolato secondo lo schema allegato al presente protocollo, che prevede:
 - l'estensione delle prestazioni sanitarie, oltre che ai dipendenti degli enti associati e loro familiari fiscalmente a carico, ai dipendenti degli Enti che aderiscono al contratto e loro familiari fiscalmente a carico;
 - l'erogazione delle prestazioni sanitarie, con onere ad esclusivo loro carico, ai familiari non a carico, ai pensionati ex dipendenti e loro familiari;
- che, in sede di prima attuazione dello Statuto, al fine di garantire l'immediato avvio dell'attività, i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea siano designati nell'atto costitutivo;
- che a carico degli Enti promotori e di quelli che chiedono di aderire alla polizza assicurativa dovranno essere poste anche le spese di funzionamento dell'Associazione medesima;
- che in occasione del bando di gara che dovrà essere emanato in tempi tali da assicurare la continuità del servizio - il capitolato d'appalto debba essere redatto tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) tendenziale riduzione delle franchigie;
 - b) miglioramento del rimborso per indagini diagnostiche e cure dentarie;
 - c) incremento del premio da prevedere tenendo conto delle percentuali di aumento contrattuale;
 - d) mantenimento di tutte le altre prestazioni almeno al livello attuale;
 - e) durata del contratto di due anni con facoltà di proroga per un ulteriore anno;
 - f) previsione della copertura assicurativa per l'assistenza sanitaria anche a favore dei familiari non a carico, dei componenti degli organi e dei pensionati ex dipendenti e loro familiari, con onere ad esclusivo carico degli interessati, indipendentemente dal numero di adesioni e ferma restando la possibilità di prevedere un'eventuale limitata maggiorazione del premio in relazione alla fascia di età dell'assicurato.

Le condizioni più favorevoli offerte per l'estensione della copertura assicurativa sanitaria di cui alla precedente lettera f) saranno valutate con apposito punteggio in sede di aggiudicazione.

INPS	f.to Franco Porrari (*)	FP CGIL	f.to Alfredo Garzi
INAIL	f.to Alberto Cicinelli (*)	CISL FP	f.to Mauro Giuliattini
INPDAP	f.to Marco Staderini (*)	UIL PA	f.to Bosco/Ponti
ACI	f.to Luigi Ventura (*)	CISAL	f.to Pierino Re
		RDB-PI	

^(*) subordinatamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.